Newsletter E-learning

?

Inserisci le parole o gli estremi da ricercare

CERCA

PULISCI

Ti trovi in: Home Tribunale Catanzaro Sez. II, ...

> Sfoglia Risultati Sfoglia Documento Torna ai risultati

Vedi intero documento

Salva Stampa

Archivio

Annota Archivia Leggi dopo

Tribunale Catanzaro Sez. II, Sent., 29/06/2022 **PENSIONI**

Pensioni indirette o di reversibilità

PROCEDIMENTO CIVILE

Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio

SANITA' E SANITARI

Responsabilità professionale

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Alessia Dattilo,

letti gli atti ed esaminati documenti del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 1842/2022 R.G.A.C. e pendente tra C.L. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Sigillò e Nunzio Sigillò)

contro P.I. S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. (con l'avv.to Anita Corigliano);

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2022,

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Con ricorso ex art. 700 c.p.c. C.L. ha chiesto che venga ordinato a P.I. l'immediata riattivazione di tutti i rapporti bancari in essere ad essa intestati, nonché l'immediato sblocco dell'intero patrimonio su di essi giacente. In via subordinata ha chiesto che venga disposto lo svincolo del 50% della somma in deposito, oltre all'ammontare delle spese funerarie indicate in narrativa e dei ratei maturati e maturandi a titolo di pensione di invalidità, di indennità di accompagnamento e di pensione di reversibilità. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto richiesta.

A fondamento del ricorso ha dedotto che in data 3.04.2022 è morto il proprio coniuge, G.S., contitolare di due distinti rapporti bancari, un libretto di deposito a risparmio nominativo ordinario nr. (...) ed un conto corrente nr. (...), accesi presso la filiale di P.I. s.p.a. di C. sita in viale dei N..

Ha evidenziato che entrambi i rapporti erano in corso alla data del decesso e presentavano un saldo attivo di circa Euro 70.000,00 e la loro gestione era affidata sin dall'origine al sistema di firma disgiunta dei titolari, attuata mediante rilascio di singole credenziali di accesso, utilizzabili autonomamente dai cointestatari per la movimentazione elettronica dei flussi e poi recentemente integrata dal rilascio di delega generale in favore dei figli Fabrizio e Nunzio Sigillò.

Senonché in occasione di una richiesta di prelievo rivolta da uno dei delegati, veniva opposto il rifiuto all'esecuzione della relativa operazione poi motivato dal responsabile dello sportello, dal blocco apposto dall'istituto di credito all'indomani della morte di uno dei cointestatari e destinato a mantenere la sua vigenza fino al completamento della procedura di successione del titolare deceduto.

A nulla serviva il richiamo verbale all'autonomia della titolarità del rapporto ed alla rilevanza della firma disgiunta, né sortiva effetto la diffida inoltrata a mezzo p.e.c. in data 22.04.2022.

Ha ulteriormente evidenziato che nelle more del deposito del presente ricorso perveniva comunicazione pec del 4.05.2022 con cui veniva paventava la possibilità di usufruire della pratica usuale dell'esonero al fine di ottenere la liquidazione pro quota dell'importo depositato e l'eventualità di conseguire lo svincolo delle sole spese funerarie, sia pure alla stregua di uno specifico provvedimento giudiziale.

In merito al fumus boni iuris ha dedotto che l'istituto pretende di collocare la vicenda nel contesto ereditario, affidandone la soluzione alla relativa disciplina delineata dal Testo Unico 346/1990 sull'imposta successioni e donazioni.

In realtà la questione di cui si discute esula dal contesto successorio, atteso che ella non richiede la liberazione del patrimonio ereditario, né agisce quale erede del congiunto Sigillò ma è portatore di proprio e personale diritto discendente dalla titolarità esclusiva del rapporto di base e quindi autonomo alla sorte della massa ereditaria.

Ha quindi dedotto che nel caso di specie trova applicazione l'art. 1854 c.c. che non prevede alcuna limitazione all'utilizzo dell'ammontare insistente sul deposito bancario cointestato e disgiuntamente gestito, operando il principio della solidarietà attiva e passiva tra i cointestatari del rapporto bancario ed ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità a supporto.

Per ciò che attiene al profilo del periculum in mora ha dedotto che il flusso bancario delle entrate e delle uscite interessanti i rapporti oggetto del blocco apposto da P.I. costituisce la sua unica e sola disponibilità patrimoniale, per cui allo stato risulta priva del sostegno minimo necessario alla sua quotidiana esistenza.

Quanto all'azione di merito cui la richiesta cautelare è strumentale ha dedotto che il presente ricorso è strumentale ad un'azione di risarcimento danni, anche all'immagine, dalla stessa subiti in cui non è escluso l'intervento dei figli che sono direttamente coinvolti nella vicenda, in quanto costretti ad anticiparle gli importi necessari al proprio mantenimento ordinario e straordinario.

Ha evidenziato di essersi attenuta rigorosamente alla normativa legale e contrattuale che regola i depositi costituiti presso i propri uffici, in caso di decesso di uno dei cointestatari.

Si è costituita in giudizio P.I. s.p.a. eccependo l'assoluta infondatezza del ricorso.

Ha dedotto che sino alla comunicazione di avvenuto decesso del cointestatario da parte dell'avv.to Nunzio Sigillò, avvenuta con pec del 22.04.2022, dal libretto tramite ATM posto al di fuori dell'ufficio, è stata prelevata in più date nel mese di aprile la somma complessiva di Euro 2.500,00 e dal conto corrente sono stati effettuati numerosi pagamenti oltre al prelievo della somma di Euro 600,00.

Senonché appresa la notizia formale del decesso, ha apposto il blocco operativo dei rapporti cointestati, per come disposto dalle norme legali e contrattuali che regolano i libretti a risparmio ed il conto corrente bancoposta.

In merito alla normativa applicata ha dedotto che il libretto per cui è causa è stato accesso in data 1994 e quindi si applica la disciplina contenuta nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ed il regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. n. 256 del 1989.

In particolare ha richiamato l'art. 184 del D.P.R. n. 256 del 1989 in forza del quale il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato previa estinzione dei titoli in base ad autorizzazione dell'amministrazione, nonché l'art. 187 in forza del quale il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta, oppure cointestato anche con la clausola delle pari facoltà a due o più persone, una delle quali sai deceduta, viene esequito con quietanza di tutti di aventi diritto.

Tali principi trovano conferma anche nelle condizioni generali di contratto per i libretti accesi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 6 giugno 2022 le quali all'art. 11 comma 6 prevedono che il libretto, anche se intestato a più persone, si estingue in caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari, previo espletamento della pratica di successione volta a verificare la legittimazione ad agire degli eredi.

Ha ulteriormente dedotto che analogamente dispongono le condizioni generali di contratto del conto bancoposta il cui art. 8 prevede che il rapporto di conto corrente, anche se intestato a più persone, si estingue in caso di decesso del correntista, previo espletamento degli adempimenti volti a verificare la legittimazione ad agire degli eredi (pratica di successione)... In ogni caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari del conto (anche a firma disgiunta) il conto stesso sarà bloccato al fine di consentire le predette verifiche.

Di tutto ciò già in data 4 maggio 2022 è stata resa ampia informativa a mezzo pec all'avv.to Nunziò Sigillò, comunicando la necessità di apporre il blocco sui rapporti nel momento in cui veniva formalizzata la notizia del decesso e la possibilità di svincolo delle somme depositate a favore della cointestataria, previa richiesta del 50% del saldo ed a favore degli eredi, previo invio di dichiarazione fiscale di successione e documenti attestanti la loro legittimazione all'incasso, precisando inoltre che necessitava una specifica autorizzazione del Tribunale per lo svincolo delle somme necessarie al pagamento delle spese funerarie.

Ha aggiunto che il blocco del rapporto è preordinato al rispetto della norma imperativa in materia fiscale rappresentata dall'art. 48 del T.U. n. 346 del 31.10.1990.

Ha in ogni caso evidenziato che è fatto salvo il diritto della cointestataria alla riscossione della propria quota parte e dei ratei di pensione accreditati, previa apposita richiesta che nel caso di specie non è mai stata presentata.

Ha dedotto l'insussistenza del periculum in mora atteso che nel mese di aprile 2022 prima dell'apposizione del blocco dal libretto è stata prelevata la complessiva somma di Euro 2.500,00 ed Euro 600,00, importi certamente sufficienti a coprire le spese indicate nel ricorso , tanto più ove si consideri che in data 4 maggio 2022 la ricorrente ben poteva presentare istanza per lo svincolo della sua quota parte e dell'emolumento pensionistico.

In ogni caso la ricorrente avrebbe potuto veicolare la pensione in altro libretto alla stessa intestato senza alcuna ulteriore spesa o tramite pagamento per cassa, previa richiesta all'istituto pensionistico di modifica delle modalità di pagamento.

Pertanto ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque che venga rigettato perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.

2.Il ricorso si appalesa innanzitutto ammissibile, atteso che appare volto a tutelare diritti a contenuto patrimoniale ma aventi una funzione non patrimoniale, in quanto consentono al loro titolare la soddisfazione di bisogni primari.

2.1. Tanto premesso il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

Per ciò che attiene al fumus boni iuris la cautela azionata è fondata per come risulta dalla disamina dei due rapporti in essere tra le parti, ovvero il libretto di deposito a risparmio nominativo ordinario nr, (...) ed il conto corrente nr. (...).

In merito al libretto di deposito a risparmio secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza n. 7862/2021 richiamata anche dalla ricorrente, con principi esplicitati per il libretto di deposito bancario ma applicabili anche al caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 15231/2002) nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (conf. Cass. n. 12385/2014). Emerge quindi in maniera evidente, come la domanda proposta risulterebbe in ogni caso infondata nel merito, essendo uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto (rapporti che, come correttamente ricordato dalla Corte d'Appello, sono stati oggetto di definizione in via transattiva).

Ciò vuol dire in diritto che trova applicazione la disciplina dell'art. 1854 c.c. in forza della quale nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Non risulta pertanto pertinente il testo unico n. 346 del 31.10.1990 richiamato da P.I. per giustificare il blocco del conto, poiché trattasi di disciplina dettata per finalità che esulano dalla presente vicenda.

L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie porta questo giudicante a ritenere illegittima la condotta di P.I. s.p.a., posto che la solidarietà dal lato attivo sopravvive anche alla morte di uno dei contitolari, con possibilità per l'altro cointestatario di compiere operazioni attive e passive sino all'estinzione del libretto.

Del tutto privo di pregio è il rilievo di parte resistente relativo alla circostanza che il contitolare ha diritto di chiedere anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e che nel caso di specie tale diritto non è stato esercitato.

Ed invero la pronuncia della Suprema Corte è chiara nell'affermare che la possibilità di chiedere l'intero saldo si aggiunge e non si sostituisce alla possibilità di continuare a compiere operazioni sul libretto da parte del cointestatario del medesimo.

Ne consegue che ove l'intestatario del libretto di risparmio non voglia avvalersi di tale facoltà è in suo diritto continuare ad eseguire le operazioni sul libretto di cui rimane titolare.

Del resto sarebbe assolutamente privo di ragionevole giustificazione ritenere che il cointestatario non incontri ostacoli nel chiedere l'intero saldo, ma gli venga preclusa la possibilità di compiere singole operazioni sul libretto.

Peraltro nella comunicazione trasmessa a mezzo mail del 4.05.2022 (allegata dalla stessa resistente) P.I. s.p.a. non rappresenta alla ricorrente la possibilità di poter chiedere l'intero saldo del libretto, ma soltanto di poter procedere alla liquidazione separata della quota di sua spettanza nella misura del 50%; inoltre dalla comunicazione agli atti non emerge neanche la circostanza che la ricorrente sia stata notiziata circa l'impossibilità di P.I. di mantenere il libretto di deposito cointestato a persona deceduta, con possibilità per la cointestataria vivente di aprire altro libretto esclusivamente a suo nome, atteso che tali rilievi sono stati manifestati dal difensore di parte resistente solo in udienza. Quanto al conto corrente nr. (...) emerge chiaramente dalla comunicazione allegata da parte ricorrente (allegato n. 8) che lo stesso sia stato totalmente bloccato.

Senonché per come risulta dalla documentazione allegata dalla stessa parte resistente il predetto conto è a firma disgiunta, conseguentemente il suo blocco totale è assolutamente illegittimo.

Ed invero la necessità di tutelare gli eredi del de cuius per la quota parte ad essi spettante, sostenuta da P.I. s.p.a. per legittimare il proprio operato avrebbe tutt'al più potuto comportare il blocco del 50% delle somme in esso contenuto ma non il blocco del conto nella sua interezza, con impossibilità di compimento di qualsiasi operazione.

2.2. Risulta altresì sussistente il periculum in mora della cautela azionata, posto che i conti bloccati precludono alla ricorrente di far fronte alle esigenze quotidiane che vanno dall'acquisto dei generi di prima necessità al pagamento delle utenze e delle spese condominiali, nonché alle spese mediche, per come documentato in atti.

Del tutto privo di pregio è il rilievo della resistente secondo il quale nel mese di aprile sono stati eseguiti dei prelievi dal libretto di deposito e dal conto corrente, poiché trattasi di operazioni che è stato possibile eseguire fintanto che i conti non erano bloccati, ma dalla data del blocco ad oggi la ricorrente ha comunque dovuto attendere alle proprie necessità cui hanno dovuto far fronte i figli, circostanza questa assolutamente incontestata ed il fatto non contestato non è bisognoso di prova.

Non sussistono i presupposti per la condanna di P.I. s.p.a. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ove si consideri che con le comunicazioni ufficiali di blocco (allegato 8 al ricorso introduttivo) la ricorrente è stata comunque invitata a recarsi presso gli uffici di parte resistente al fine di impartire eventuali disposizioni relative al libretto che al conto corrente, tanto più che le ragioni del blocco, che si ribadisce essere illegittimo, sono state comunque motivate da esigenze di tutela degli eredi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, con la precisazione che trattandosi di controversia dal valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 tabella cautelari, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso e per l'effetto ordina a P.I. s.p.a. l'immediato sblocco dei rapporti in epigrafe indicati, con ripristino dello status quo ante e conseguente possibilità per la ricorrente di compiere tutte le operazioni che poteva compiere antecedentemente al blocco; 2.condanna P.I. s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di C.L. delle spese di lite che liquida in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 2.190,00 per compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto richiesta.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, il 29 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2022.

Torna ai risultati | Sfoglia Risultati | Sfoglia Documento | Vedi intero documento | Salva | Stampa

Chi Siamo | Presentazione | Contenuti | Credits | Catalogo | Lavora con noi | Disclaimer | Gestione cookie

(©)Copyright 20222022 Wolters Kluwer Italia Srl – Tutti i diritti riservati.

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20